INTESA SANPAOLO
RE.O.CO.

STATUTO

Intesa Sanpaolo REOCO S.p.A.

Sede Legale: Via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Sede Operativa: Palazzo B3 - Milanofiori, Strada 3 - 20090 ASSAGO (MI) Milano
Capitale Sociale: Euro 13.000.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 08593330965
Società unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aggiornamento: luglio 2017

INTESA SANPAOLO
RE.O.CO.

Sommario

Articolo 1 - Denominazione 3
Articolo 2 - Sede 3
Articolo 3 - Oggetto 3
Articolo 4 - Durata 3
Articolo 5 - Capitale 3
Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse 4
Articolo 7 - Convocazione assemblea 4
Articolo 8 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni 4
Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea 5
Articolo 10 - Consiglio di amministrazione 5
Articolo 11 - Poteri del consiglio di amministrazione 5
Articolo 12 - Comitato esecutivo 7
Articolo 13 - Cariche 7
Articolo 14 - Firma e rappresentanza della società 7
Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione 7
Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese 8
Articolo 17 - Direttore generale 8
Articolo 18 - Collegio sindacale 8
Articolo 19 - Revisione legale dei conti 8
Articolo 20 - Esercizio sociale 8
Articolo 21 - Ripartizione degli utili 9
Articolo 22 - Recesso 9
Articolo 23 - Domicilio degli azionisti 9
Articolo 24 - Liquidazione 9
Articolo 25 - Disposizioni generali 9

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata:

"Intesa Sanpaolo RE.O.CO. S.p.A.", o brevemente "REOCO S.p.A.",

con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.
La società fa parte del Gruppo Bancario INTESA SANPAOLO (Gruppo). In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Milano.
Nelle forme di legge potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in Italia.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto:
i) l'acquisto, la gestione, la valorizzazione, la ristrutturazione, la razionalizzazione, la trasformazione e l'alienazione di immobili e patrimoni immobiliari, e, più in generale, l'esercizio di attività immobiliari di ogni specie;
ii) l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria; l'attività di sviluppo del compendio immobiliare da destinare alla locazione;
iii) la prestazione di servizi e di consulenze nel campo immobiliare.
La società può inoltre assumere partecipazioni o interessenze in società ed enti svolgenti la medesima attività, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali o quote di fondi immobiliari, già costituiti o in corso di costituzione.
Essa inoltre può compiere ogni operazione necessaria al, utile per il, od opportuna al fine del, conseguimento dello scopo sociale e svolgere attività ad esso connesse, affini o strumentali. In particolare essa può assumere, in quanto strumentale all'acquisizione di beni o complessi immobiliari, l'amministrazione, l'esercizio, l'organizzazione, la gestione, la conduzione e la locazione di complessi aziendali e le relative autorizzazioni commerciali.
La società esercita in via prevalente attività immobiliari che hanno carattere ausiliario all'attività del gruppo di appartenenza.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 13.000.000 (tredicimilioni) diviso in n. 13.000.000 (tredicimilioni) di azioni ordinarie nominative prive di valore nominale.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.
Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Articolo 7 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.
Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.
L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:
- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.
Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 10 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da n. 7 (sette) membri dei quali almeno uno indipendente.
Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli amministratori che:
a) abbiano con la società o con le società da questa controllate ovvero con le società che la controllano ovvero con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
b) rivestano la carica di amministratore esecutivo nella società, nelle società da questa controllate o nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo;
c) abbiano un vincolo di parentela entro il secondo grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera b).
L'indipendenza è attestata dall'amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo ad almeno un amministratore che, ai sensi del presente articolo, deve possedere detto requisito.
Gli amministratori possono anche non essere azionisti.
Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.
Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 11 - Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:
- la fusione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Sono peraltro riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega - se non per la materiale attuazione delle stesse - le deliberazioni riguardanti:
1) la definizione delle linee strategiche;
2) la nomina del direttore generale e del vice direttore generale, ove previsti, nonché dei dirigenti;
3) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
4) l'acquisto di beni immobili, mobili o complessi aziendali (anche mediante partecipazione alle aste) nonché le vendite degli stessi, con e senza incanto, il tutto per importi uguali o superiori a euro 2 milioni;
5) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
6) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, propositive o di coordinamento.

Le decisioni di cui al presente articolo sub 3 e 4 sono prese con il voto favorevole di almeno quattro componenti il consiglio di amministrazione in carica.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge e del presente statuto, delegare propri poteri e attribuzioni ad un comitato esecutivo, ad un amministratore delegato, al Direttore Generale o al Vice Direttore Generale, ove nominati, nonché, per particolari atti o categorie di atti, a dipendenti della società o di società del Gruppo in base alle funzioni e al grado ricoperto, determinandone le modalità di esercizio.

Il consiglio di amministrazione autorizza, nel rispetto della vigente normativa, eventuali convenzioni con la Capogruppo e/o con altre società del Gruppo finalizzate all'esternalizzazione di funzioni aziendali e determina i limiti di competenza e subdelega, nonché le modalità con le quali le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del consiglio.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

In caso di urgenza, il presidente del consiglio di amministrazione ove non possa riunirsi il comitato esecutivo, se nominato, prende, insieme con l'amministratore delegato, ovvero con il direttore generale, ove nominati, ovvero - in sua mancanza o impedimento - con altro consigliere designato dal consiglio di amministrazione, qualsiasi provvedimento di competenza del consiglio di amministrazione - ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza di quest'ultimo - o del comitato esecutivo, dandone comunicazione agli organi competenti nella seduta successiva.

Articolo 12 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo composto da [tre] membri scelti tra i propri componenti. La durata in carica dei componenti il comitato esecutivo viene stabilita dal consiglio di amministrazione. La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione vengono stabilite dal comitato stesso.
Per la validità delle deliberazioni del comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri che ne fanno parte e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il segretario cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.
Le riunioni potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15.
Per quanto qui non diversamente disposto si applicano mutatis mutandis le norme che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 13 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e un amministratore delegato nonché attribuire altre particolari cariche.
Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 14 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e, ove nominato, del comitato esecutivo.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente o dell'amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.
Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal vice presidente o dall'amministratore delegato o, in mancanza di entrambi, dall'amministratore presente più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quanto previsto all'articolo 11 del presente statuto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Il presidente può invitare a partecipare alle adunanze del consiglio dipendenti della società o di società del Gruppo o consulenti esterni per la trattazione di specifici argomenti.

Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, entro il limite dell'importo complessivo stabilito dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.
Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle eventuali spese documentate occasionate dalla carica.

Articolo 17 - Direttore generale

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale e, eventualmente, un vice direttore generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Articolo 18 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.
I sindaci hanno diritto al rimborso delle eventuali spese documentate occasionate dalla carica.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.
Per la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione legale valgono le disposizioni di legge.

Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.
Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 22 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 23 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 24 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi, nei limiti di legge.

Articolo 25 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.